



Ufficio stampa

Rassegna stampa

mercoledì 30 gennaio 2013

Il Sole 24 Ore

Doppio patto di stabilità per le aziende in house
30/01/13 *Pubblica amministrazione*

3

Appalti aperti anche alle società semplici
30/01/13 *Pubblica amministrazione*

4

Italia Oggi

Taglio indennità, giudici divisi
30/01/13 *Pubblica amministrazione*

5

Anagrafe, vale solo il nome posto prima della virgola
30/01/13 *Pubblica amministrazione*

6

Scheda rifiutabile
30/01/13 *Pubblica amministrazione*

7

Pronto il decreto per estendere i vincoli alle partecipate

Doppio patto di stabilità per le aziende in house

Gianni Trovati

MILANO

Un **patto di stabilità** su misura delle **società in house**, fondato su un doppio obiettivo relativo a risultati di bilancio e indebitamento. È la regola a cui sta lavorando il ministero dell'Economia, dove è quasi pronto il decreto attuativo della manovra estiva 2008 (articolo 18, comma 2-bis del Dl 112/2008) che chiede di sottoporre ai vincoli di finanza pubblica anche le società interamente partecipate dagli enti locali e titolari di affidamenti diretti.

La preparazione del decreto è stata lunga e complessa, anche perché nelle società in house si annida un debito stimato poco sotto i 30 miliardi di euro (42 miliardi secondo la Corte dei conti è il passivo totale delle partecipate da Comuni e Province), che finirebbe nel conto consolidato della Pubblica amministrazione con un inserimento di questi soggetti nell'elenco Istat. La bozza di decreto, però, è ormai pronta, e i

dettagli sono emersi ieri nel corso di un convegno organizzato a Milano da Federambiente e sezione regionale della Corte dei conti.

Il provvedimento elaborato dall'Economia, che verrebbe applicato dal 2014, abbandona per il momento l'idea di un consolidato fra ente e società, e punta a un Patto ad hoc per le partecipate. Sulla falsariga dei vincoli destinati ai sindaci, le regole porrebbero un doppio obiettivo. Il primo è relativo ai risultati di bilancio, e in pratica vieterebbe di registrare un saldo negativo come accade oggi, secondo le analisi dell'Economia, a circa il 28% delle società in house. Il secondo imporrebbe, invece, alle società di ricondurre il rapporto fra debito e patrimonio netto entro un certo limite, differenziato a seconda del settore di attività fra igiene ambientale, trasporto pubblico, idrico e così via. Per i soggetti con i conti fuori linea, viene previsto l'obbligo di un rientro in cinque anni: nel caso del saldo di bilancio, il pia-

no imporrebbe di ridurre ogni anno il disavanzo di almeno il 20%, mentre per il debito il rientro in cinque anni nei limiti fissati dalla norma sarebbe accompagnato dal semplice divieto di aumentare il passivo rispetto all'anno precedente. Resta da capire se nell'indicatore del passivo rientrerebbero anche i debiti commerciali e quelli verso i controllanti, che rappresentano rispettivamente il 19% e il 15% dell'indebitamento totale.

Parallelo a quello applicato per gli enti locali è anche il sistema sanzionatorio ipotizzato dall'Economia, che prevede cinque strumenti da applicare alle società fuori linea: peggioramento dell'obiettivo di saldo pari allo sfioramento, stretta sui costi operativi (l'equivalente societario della spesa corrente), limiti alle assunzioni, divieto di indebitamento e taglio dei compensi nei cda e nei collegi sindacali.

twitter@giannitrovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Ue. L'ordinanza

Appalti aperti anche alle società semplici

La Corte di Giustizia Ue riapre alle società semplici le porte delle gare d'appalto, che erano state chiuse nel 2004 dall'Authority sui contratti pubblici con una decisione avallata dal Consiglio di Stato. Le caratteristiche delle società semplici (che non hanno limiti minimi di capitale, sono escluse dalle procedure fallimentari e mostrano un quadro di responsabilità limitato ai soci che agiscono in nome della so-

cietà) secondo la Corte Ue non sono tali da far ledere i principi di trasparenza e non discriminazione con la loro partecipazione agli appalti.

L'esclusione italiana, decisa nel 2004 con il divieto per le Soa di rilasciare le attestazioni, è quindi illegittima, e le procedure vanno aperte a tutti gli operatori che «si reputino idonei a garantire l'esecuzione di un appalto, indipendentemente dal suo status e dal fatto di essere at-

tivo sul mercato in modo sistematico o solo occasionale».

La questione interessa prima di tutto le società agricole, dal momento che, come ricorda la stessa ordinanza della Corte, la società semplice in Italia «può essere costituita solo per l'esercizio di attività commerciali, nel cui ambito viene tradizionalmente ricondotto l'esercizio di attività agricole». L'occasione, però, è impiegata dai giudici europei per ribadire che il principio-chiave della normativa comunitaria, cioè l'apertura massima dei mercati, serve anche agli appaltatori per avere una scelta più ampia di soluzioni.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LETTERA AL MINISTERO

Taglio indennità, giudici divisi. L'Anci chiede chiarimenti

La riduzione del 10% dei gettoni degli amministratori locali è ancora in vigore, dicono le sezioni unite della Corte dei conti. Anzi no, perché si è applicata solo per il triennio 2006-2008, risponde la sezione autonomie. Sul punto insomma i giudici contabili si fronteggiano da anni e le sezioni regionali complicano le cose, come dimostrato da un recente parere della Corte conti Toscana (n. 259/2012). Per questo l'Anci ha preso carta e penna e ha scritto al ministero dell'interno chiedendo un intervento chiarificatore «urgente» da parte del Viminale. I comuni, infatti, brancolano nel buio e continuano a inviare richieste di parere per conoscere l'esatta determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori locali. La querelle si trascina dal 2005 quando il governo con la Finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) ha disposto una riduzione del 10% per tre anni delle indennità degli organi elettivi degli enti locali. Nel 2009, interrogata sul punto dalla sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, la sezione autonomie della Corte dei conti ha affermato che il taglio doveva considerarsi non più in vigore. E dello stesso avviso è sembrato essere il legislatore tanto che con il dl 78/2010 ha riproposto il taglio disponendo che con decreto del Mininterno gli importi fossero ridotti dal 3 al 10% a seconda della popolazione dell'ente. Secondo l'Anci la base di partenza per calcolare le riduzioni deve essere quella originaria (il regolamento approvato con dm n. 119/2000) e non la legge 266 perché in questo caso, la decurtazione sarebbe stata del 13, 17 e 20%. Il decreto del Viminale però non è mai stato emanato e questo sta creando molte incertezze nei comuni.



CIRCOLARE MININTERNO

Anagrafe, vale solo il nome posto prima della virgola

I prenomi posti dopo la virgola in sede di dichiarazione di nascita del figlio non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi. E' una delle novità della legge n.219/2012 che ha introdotto modifiche al codice civile in materia di riconoscimento dei figli naturali, oggi avviati verso una piena equiparazione con quelli legittimi dopo che sarà attuata la delega che la legge assegna al governo. Nel frattempo, però, la riforma produce importanti effetti in materia anagrafica su cui il ministero dell'interno ha richiamato l'attenzione degli operatori con la circolare n. 33/2012.

La nota, firmata dal direttore centrale per i servizi demografici Giovanna Menghini, si concentra sulle modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile. L'art. 5, comma 2 della legge ha sostituito l'art. 35 del dpr n. 396/2000 e, in continuità con le regole consolidate, ha previsto che quando al bambino sono stati attribuiti più nomi (non superiori a tre) - separati dalla virgola, negli estratti e nei certificati debba essere riportato solo il primo dei nomi.

La novità però, chiarisce la circolare, non opererà retroattivamente, ma sarà operativa solo a partire dal 1° gennaio 2013. Non ci saranno dunque modifiche per i nomi attribuiti negli atti formati prima dell'entrata in vigore della legge. Allo stesso modo anche i certificati e gli estratti rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge, se relativi ad atti formati antecedentemente, dovranno continuare ad essere emessi con i criteri vigenti prima della riforma.



Nota del Viminale sull'ipotesi di astensione attiva

Scheda rifiutabile

Ma l'elettore non sarà conteggiato

Pagina a cura
 DI FRANCESCO CERISANO

Gli elettori che, dopo essersi fatti registrare al seggio, si rifiutano di ritirare la scheda e chiedono di verbalizzare le ragioni della loro protesta, potranno farlo, ma non saranno conteggiati tra i votanti della sezione elettorale. Il loro dissenso, insomma, sarà messo agli atti, ma ai fini della rilevazione dell'affluenza alle urne sarà come se fossero rimasti a casa. Come anticipato da *ItaliaOggi* (si veda il numero del 24 gennaio scorso), il Viminale ha deciso di intervenire sulla «astensione attiva» propagandata sul web come alternativa al non-voto per coloro che non si sentono rappresentati dai partiti in lizza nella prossima tornata elettorale del 24 e 25 febbraio. La nota n. 19/2013, firmata da Nadia Minati, direttore centrale servizi elettorali del ministero dell'interno, è indirizzata a tutti i prefetti (nonché ai commissari di governo delle province di Trento

e Bolzano e al presidente della regione Valle d'Aosta) affinché informino, attraverso i sindaci, i presidenti di seggio. E trae origine dalle numerose richieste di chiarimenti giunte nei giorni scorsi dagli operatori. Il ministero ammette che sul punto un vuoto normativo c'è. Il dpr sulla procedura di voto (n. 361/1957) contempla infatti solo l'ipotesi (art. 62) che l'elettore, dopo aver ritirato la scheda, non si rechi in cabina e la riconsegna, determinandone così la nullità. In questo caso, spiega la circolare, «l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi». Il rifiuto della scheda, invece, non trova una specifica disciplina normativa, ma, ammette il Viminale, «non può certamente ritenersi vietato». Gli elettori, infatti, spiega, il dipartimento affari interni e territoriali, possono sempre chiedere al presidente del seggio di voler ritirare solo alcune schede e non tutte per le consultazioni in corso (ipotesi molto

frequente nei referendum). Ma l'«astensione attiva» che corre su internet è cosa diversa perché muove dall'ipotesi che l'elettore voglia rifiutare tutte le schede e chiedi di mettere a verbale la propria decisione. Come comportarsi allora?

Il ministero consiglia ai presidenti di seggio di verbalizzare «in maniera sintetica e veloce» la protesta dell'elettore in modo da «non rallentare il regolare svolgimento delle elezioni». Dovranno essere annotati le generalità e il motivo della protesta e anche eventuali scritti che l'elettore voglia consegnare al seggio dovranno essere allegati al verbale. Ma, per quanto riguarda la rilevazione del numero dei votanti, il ministero non ha dubbi: «coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione».

